




*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
EX DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA
PEMAC VI

DG PEMAC
Prot. Uscita del 04/03/2010
Numero: **0003476**
Classifica:

romu. 

CIRCOLARE

A **MINISTERO DELLA SALUTE**
Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria,
la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti
Direzione Generale della Sicurezza degli
Alimenti e della Nutrizione
Viale G. Ribotta, 5
00144 – ROMA

AGENZIA DELLE DOGANE
Direzione Centrale Accertamenti e Controlli
Direzione Centrale Gestione Tributi e Rapporto
con gli Utenti
Via M. Carucci, 71
00143 – ROMA

**COMANDO GENERALE DEL CORPO
DELLE CAPITANERIE DI PORTO
SEDE**

Oggetto: Regolamento CE n°1005/2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN).

Al fine di garantire l'esatta implementazione delle disposizioni comunitarie in oggetto, la cui finalità è quella di interdire il commercio nella Comunità dei prodotti della pesca INN (così come definita all'articolo 2 del Reg. CE n°1005/2008), attraverso l'istituzione di un dispositivo di ispezione dei pescherecci dei Paesi terzi, di un sistema comunitario di allerta e di identificazione dei pescherecci coinvolti nella pesca INN, di sanzioni e di forme di mutua assistenza, si dispone l'adozione del seguente regime provvisorio.

PARTE PRIMA: IMPORTAZIONI

- Per i prodotti ittici freschi direttamente sbarcati e/o trasbordati, da un peschereccio extracomunitario, nei porti designati di cui all'elenco allegato, che è parte integrante della presente Circolare, i certificati di cattura (ex articolo 12 del Reg. CE n°1005/2008) saranno preventivamente esibiti dal comandante del peschereccio,

all'atto dello sbarco e/o trasbordo, alla locale Autorità Marittima (Guardia Costiera) che, nell'ambito delle specifiche competenze, effettuerà i controlli e le verifiche di rito del certificato, comunicandone gli esiti all'Ufficio delle Dogane territorialmente competente e, con cadenza mensile, a questa Direzione Generale.

A seguito dei citati controlli e di quelli espletati dal Servizio Veterinario territorialmente competente, in ossequio alle disposizioni di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n°80, per il successivo sdoganamento dei prodotti ittici in questione, sarà possibile presentare le dichiarazioni doganali d'importazione cui dovranno essere allegati i predetti certificati.

- Fermi restando gli obblighi derivanti dalle disposizioni di ordine sanitario di cui al richiamato Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n°80 (attuazione delle Direttive n°97/78/CE e n°97/79/CE, in materia di organizzazione dei controlli veterinari sui prodotti provenienti dai Paesi Terzi), per le importazioni indirette di prodotti ittici trasformati e non, così come definite all'articolo 14 del Reg. CE n°1005/2008, gli operatori interessati, ottenuto il Documento Veterinario Comune di Entrata (DVCE) di cui al citato Decreto Legislativo n°80/2000, devono presentare alla Dogana competente, assieme alle dichiarazioni doganali d'importazione ed al predetto Documento Veterinario Comune di Entrata (DVCE), i certificati di cattura di cui al citato articolo 12 del Reg. CE n°1005/2008.

PARTE SECONDA: ESPORTAZIONI E RIESPORTAZIONI

- La validazione dei certificati di cattura dei prodotti ittici catturati da pescherecci italiani e destinati all'esportazione (articolo 15 del Reg. CE n°1005/2008) ovvero dei certificati di riesportazione (articolo 21 del Reg. CE n°1005/2008), sarà effettuata dalle Autorità Marittime (Guardia Costiera) attualmente già autorizzate alla convalida dei certificati di cattura e di riesportazione del tonno rosso, ovvero da quelle ulteriormente autorizzate a seconda delle reali contingenze, nonché, presso gli stabilimenti "riconosciuti", dai veterinari ufficiali delle AA.SS.LL. competenti per territorio (che provvederanno a trasmetterne copia all'Autorità Marittima nella cui giurisdizione essi ricadono). Tali certificati validati andranno, quindi, allegati alle dichiarazioni doganali di esportazione o riesportazione.

Questa Direzione Generale, per assicurare la collaborazione con l'Agenzia delle Dogane e l'interscambio telematico dei documenti rilevanti, nonché per garantire la fluidità dei traffici commerciali leciti ed efficaci controlli, si impegna ad attivare,

secondo le modalità dello sportello unico doganale, di cui all'art. 4, comma 58 della Legge n°350/2003, un sistema di interoperabilità per la trasmissione degli elementi essenziali dei certificati convalidati all'esportazione e/o alla riesportazione.

PARTE TERZA: COMPETENZE SPECIFICHE DELLE DOGANE

- L'Agenzia delle Dogane, nell'ambito delle specifiche competenze:
 - effettua il controllo informatizzato di "ammissibilità" (correttezza formale della dichiarazione) delle dichiarazioni doganali presentate dagli operatori economici, tra cui la verifica delle indicazioni obbligatorie, rese dal dichiarante relativamente al possesso del predetto certificato di cattura ovvero all'eventualità che i prodotti non rientrano nel campo di applicazione del Reg. CE n°1005/2008;
 - conserva i certificati, allegati alle dichiarazioni doganali di importazione e compilati a cura degli importatori con le specifiche indicazioni richieste (in caso di presentazione telematica della dichiarazione, la relativa certificazione e documentazione debbono essere custodite presso l'operatore per un periodo di tre anni dalla registrazione della dichiarazione doganale, da esibire per il controllo a richiesta dell'Ufficio Doganale);
 - effettua controlli documentali e fisici delle dichiarazioni, in base a criteri ed analisi dei rischi;
 - adotta le misure previste dal Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale, recate dal D.P.R. n°43/1973, in caso di contrabbando e contrabbando aggravato per i prodotti della pesca oggetto della regolamentazione comunitaria, in collaborazione, ai fini del loro riconoscimento, con i Servizi Veterinari territorialmente competenti.
 - fornisce, periodicamente, a questa Direzione Generale i dati relativi alle importazioni effettuate con l'indicazione in dichiarazione doganale del certificato di cattura.

PARTE QUARTA

- Le procedure schedate nei precedenti punti non si applicano ai prodotti ittici catturati fino al 31/12/2009.
- Viene rimandata all'emanazione di successivi provvedimenti legislativi e/o amministrativi la definizione di un sistema sanzionatorio ad hoc (ferme restando le vigenti sanzioni penali applicabili in caso di dichiarazioni false e/o mendaci) e l'individuazione dell'Autorità competente alla gestione delle varie procedure

connesse al Certificato di Operatore Economico Riconosciuto di cui all'articolo 16 del Reg. CE n°1005/2008 e del Capo II del Reg. CE n°1010/2009.

Per quanto precede, le Amministrazioni, in indirizzo, sono pregate di voler partecipare il contenuto della presente Circolare ai rispettivi Uffici periferici, fornendo, nel contempo, le necessarie istruzioni applicative, affinché i medesimi ne curino l'esatto adempimento.

Si prega, altresì, di voler fornire a questa Direzione Generale, onde evadere analoga richiesta della Commissione Europea (da riscontrarsi entro il giorno 07 marzo p.v.), i facsimile dei rispettivi timbri-loghi ufficiali (solo per Ministero della Salute ed Agenzia delle Dogane), nonché i rispettivi dettagli di contatto (indirizzo, recapito telefonico e fax, e-mail) a livello centrale.

Francesco Saverio Abate
Direttore Generale

ITALIA

Reg. (CE) n. 1005/2008

Lista dei porti designati

- ANCONA;
- BRINDISI;
- CIVITAVECCHIA;
- GENOVA;
- GIOIA TAURO;
- LA SPEZIA;
- LIVORNO;
- NAPOLI;
- OLBIA;
- PALERMO;
- RAVENNA;
- REGGIO CALABRIA;
- FIUMICINO;
- SALERNO;
- TARANTO;
- TRAPANI;
- TRIESTE;
- VENEZIA.